

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

F.I.B.

FATTO

In data 16/05/2016 il Giudice Sportivo Territoriale riceveva, da parte della Segreteria del Comitato Regionale, il referto arbitrale redatto dal Direttore di Gara sig. Stabile Francesco durante lo svolgimento della gara: "8° Torneo Fiorentino 4° Prova" di Firenze..

Nel referto suddetto il Direttore di Gara evidenziava che durante lo svolgimento della semifinale tra gli atleti FRANDI Roberto (C.F. FRNRRT43B17D612S) e SEVERINO Giuseppe della società IL 45 (rispettivamente cartellino n. 379373 Cat. B. e n. 469322 Cat. B) e gli atleti BIFARO Alberico (C.F. SVRGPP47H07C352E) e LASCIALFARI Andrea della società CAMPIGIANA (rispettivamente cartellino n. 319789 cat. A e n. 775227 cat. B), un cellulare, posto su di una mensola a fine campo, suonava ripetutamente senza che il proprietario si palesasse per spegnerlo o quantomeno rispondere. Alla terza telefonata, il giocatore Bifaro rispondeva alla chiamata rivelando la proprietà del cellulare. L'atleta Frandi manifestava il suo disappunto in merito invitando in modo sgarbato l'avversario a spegnere il telefono. Lo stesso Frandi, subito dopo, si rivolgeva al suo compagno affermando: "Lui è sordo, ma a me da fastidio questo continuo suonare". Il momento di tensione sembrava terminato, tanto che la partita proseguiva regolarmente, fino alla vittoria degli atleti della società "IL 45". A gara conclusa, l'atleta Bifaro, affrontava Frandi, offendendolo pesantemente e rivolgendo epiteti quali "Maiala" rivolto alla moglie dello stesso. Lo sfogo proseguiva accusandolo di averlo offeso evidenziando la sua sordità, sfogo che terminava con il tentativo di aggressione fisica nei confronti dell'atleta Frandi. L'aggressione veniva sventata grazie al tempestivo intervento di altri atleti: Braconi A., Rossi R. e Saracino.

DIRITTO

Letta la denuncia e considerato lo svolgimento della vicenda, il Giudice rileva come il comportamento riferito risulti chiaramente in violazione del Regolamento di Giustizia e Disciplina di cui all' art. 61 commi 1-2 che rispettivamente citano "I tesserati sono individualmente responsabili del loro comportamento nei confronti di tutti gli altri tesserati e del pubblico ammesso ai campi di gara" ; " Le Società, per parte loro, rispondono a titolo oggettivo dell'operato dei propri dirigenti, soci e tesserati, nonché dell'operato e comportamento dei propri accompagnatori e sostenitori, sia sui propri campi sia su quelli delle Società avversarie".

Il Giudice evidenzia, inoltre, come il comportamento sopra descritto sia riconducibile all'art. 61 comma 3 lettera a)-d)-l) del Regolamento di Giustizia e Disciplina, ossia ; "contengo poco riguardoso ed irrispettoso" ; "comportamento offensivo, ingiurioso e provocatorio"; "violenze".

Il Giudice rileva ,infine, che i fatti sopra descritti possano essere oggetto di applicazioni di attenuanti quali: "aver l'incolpato agito in stato d'ira conseguente al comportamento altrui ritenuto ingiusto e provocatorio" ai sensi dell'art. 57 comma 2 lettera b).

P.Q.M.

Il Giudice Sportivo Territoriale definitivamente pronunciando, in applicazione dell'art.61 comma 5 lettera a (i) lettera b e lettera d (i) del Regolamento di Giustizia e Disciplina ed ai sensi dell'art. 61 comma 7 lettera a lettera b e lettera c:

- **SANZIONA** il sig. **FRANDI ROBERTO** con la **ammonizione**. (Art.61 c.3 l.a)
- **SANZIONA** la società **IL 45** al pagamento della **multa** pari ad € 77,47.
- **SANZIONA** il sig. **BIFARO ALBERIGO** con la **squalifica di 3 mesi e 10 giorni**. (Art.61 c.3 l.d/l con applicazione dell'attenuante)
- **SANZIONA** la società **CAMPIGIANA** al pagamento della **multa** pari ad € 241,01

La sanzione inizierà a decorrere a far data dal 18/05/2016.

Il Giudice Sportivo Territoriale tiene a precisare che il gioco deve essere un momento di socializzazione e divertimento. E' fondamentale che questo spirito venga mantenuto. Fatti come quelli sopra descritti sono l'antitesi del gioco stesso e non sono ammissibili. Infine si evidenzia che ogni sport richiede concentrazione ed in particolare è dato assodato nel gioco delle bocce. Pertanto è normale consuetudine che i cellulari ed ogni altro dispositivo elettronico, diretti a distogliere l'attenzione, debbano essere spenti o silenziati al fine di consentire uno svolgimento regolare della gara.

Firenze, 18/05/2016

Il Giudice Unico Sportivo
Regionale per la Toscana della FIB
Dott.ssa Ginevra Zolesi -

